

Provincia di "CRISTO RE"

Frati Minori dell'Emilia-Romagna

Convento S. Antonio ♦ Via Guido Guinizelli, 3 ♦ 40125 BOLOGNA
tel.: 051-4290811 ♦ fax: 051-4290831 ♦ ccp: 23517402 ♦ cf: 01098680372
e-mail: segreteria@fratiminorier.it ♦ sito web: www.fratiminorier.it

STATUTO

dell'Ente Concordatario PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO RE DEI FRATI MINORI DELL'EMILIA, con sede in Bologna, Via Guinizelli, n. 3 Legge 20 maggio 1985, n. 222 e Regolamento di esecuzione del 13 febbraio 1987, n. 33) approvato da Consiglio (Definitorio) Provinciale il 2 febbraio 1990.

TESTO IN ATTO:

Art.1 - Denominazione - Sede Legale

La PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO RE DEI FRATI MINORI DELL'EMILIA, Ente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 7.10.1960, registrato alla Corte dei Conti il 2.11.1960 reg. n. 131 fol.9, ha sede legale in Bologna, via Guido Guinizelli, 3; ivi è anche la sede amministrativa e fiscale. L'Ente può avere proprie sedi filiali, anche fuori del territorio nazionale; esse vengono erette a norma del diritto proprio. L'Ente PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO RE DEI FRATI MINORI DELL'EMILIA, mediante delibera del suo Consiglio (o Definitorio Provinciale) del 08.02.1990 si dà il proprio STATUTO, parte integrante della documentazione richiesta ai fini della iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche a norma della Legge 20 maggio 1985, n. 222 e successivo Regolamento di esecuzione del 13 febbraio 1987, n. 33.

Art. 2 - Fondamenti del diritto proprio

La regola dei Frati Minori approvata dal Papa Onorio III, è fondamento della vita e della legislazione dell'Ordine Francescano in tutte le sue espressioni di attività e di presenza; per ciò dalla Regola approvata, l'Ente trae lo spirito e le finalità. Il diritto proprio dell'Ente è codificato canonicamente nella Regola dei Frati Minori, nel diritto particolare della Chiesa Cattolica, nelle Costituzioni e Statuti generali dell'Ordine.

Art. 3 - Finalità

L'ente Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, secondo lo spirito e le finalità del Fondatore, nelle norme del diritto particolare e di quello generale della Chiesa Cattolica, svolge attività prevalentemente diretta a scopi di religione e culto. Nell'ambito della solidarietà e promozione dell'uomo, sono proprie dell'Ente opere di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione e formazione culturale, nonché corsi di formazione professionale anche usufruendo di finanziamenti di enti pubblici e privati. Per conseguire le finalità di educazione ed istruzione l'Ente opera pure attraverso la gestione o l'adesione di Asili Infantili, Scuole Materne, Centri di Vacanza, Case per Ferie, Ostelli, Case dello Studente, Centri di Ospitalità, Case di Riposo per anziani, Case per Ritiri Spirituali, Case di Accoglienza, Case per il Ricupero dei Tossicodipendenti, Poliambulatori, Laboratori di analisi cliniche e di altre strutture di tipo ricettivo con la possibilità di somministrazione di bevande e alimenti.

Per conseguire le finalità di assistenza e beneficenza, l'Ente opera inoltre, con la Gestione di Mense e distribuzione di vestiario ai poveri. Per tradizione storica il nostro Ente è particolarmente impegnato nella promozione della evangelizzazione attraverso i mezzi della comunicazione sociale utilizzando specialmente stampa periodica, editoria, edizioni musicali, radio, televisione, produzione di mezzi audiovisivi. In relazione alla promozione missionaria, fa parte delle attività dell'Ente anche la gestione di agenzie di viaggi e turismo. È prevista la possibilità di pubblicare su organi di stampa e di divulgazione stralci della contabilità dell'Ente relativi ad iniziative di solidarietà realizzate. Le attività sono esercitate senza fine di lucro, ancorché sostenute da proventi di talune attività a carattere commerciale; tali finalità vengono perseguite anche fuori del territorio nazionale. Le attività diverse da quelle di religione e culto, come specificato dall'art. 7 dell'"accordo" 18.02.84, fra la Repubblica Italiana e la S. Sede, ratificato con l. 25.03.1985, n. 121, vengono svolte nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano previste per ciascuna di esse, e di quelle regionali. L'ente non persegue fini di lucro.

Art. 4 - Comunità - Rapporto dei Religiosi con l'Ente

Le Comunità religiose dette "sedi filiali" (conventi), di cui all'art. 1,2°, si compongono di Religiosi ivi assegnati dal Superiore maggiore, regolate dal diritto proprio sotto la responsabilità di un Superiore locale. Le Comunità religiose, in ciò che concerne la legislazione civile e canonica, non hanno autonomia giuridica e in tutto dipendono dall'Ente. I Religiosi assegnati alle Comunità o addetti a particolari attività anche a carattere commerciale non contraggono in nessun caso rapporto di lavoro con l'Ente, ma si dedicano alla loro mansione in forza dei voti temporanei o perpetui liberamente valutati e accettati nella forma canonica stabilita dalla Chiesa.

Art. 5 - Ordinamento giuridico - uffici

L'Ente PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO RE DEI FRATI MINORI DELL'EMILIA è governato dal Ministro Provinciale con il suo Consiglio (Definitorio), a norma del diritto universale e quello proprio. L'Ufficio del Ministro Provinciale, Consigliere (Definitore) Provinciale, Segretario Provinciale e gli altri uffici

Provincia di "CRISTO RE"

Frati Minori dell'Emilia-Romagna

Convento S. Antonio ♦ Via Guido Guinizelli, 3 ♦ 40125 BOLOGNA
tel.: 051-4290811 ♦ fax: 051-4290831 ♦ ccp: 23517402 ♦ cf: 01098680372
e-mail: segreteria@fratiminorier.it ♦ sito web: www.fratiminorier.it

di governo vengono conferiti, revocati o dichiarati vacanti secondo le norme del diritto proprio dell'Ordine dei Frati Minori e della Chiesa. Gli atti di governo e le delibere vengono decise dal Ministro Provinciale col suo Consiglio eletto secondo il diritto proprio espresso dalla legislazione canonica. Tali decisioni sono riportate a verbale dal Segretario Provinciale, che in tutte le sessioni del Consiglio funge da "notaio verbalizzante" (cfr. CC.GG. art. 222,2 e 230,2). Agli effetti civili l'Ente agisce per mezzo del suo Legale Rappresentante. Il Legale Rappresentante è eletto dal Consiglio (Definitorio) Provinciale. A lui competono gli atti giuridici a nome e per conto dell'Ente.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobili iscritti nei pubblici registri immobiliari e da quelli mobili risultanti dagli inventari delle singole Case; sono parte integrante del patrimonio anche i beni di natura strumentale. I singoli Religiosi, secondo la norma della loro Regola, non posseggono proprietà personali, ma impegnano se stessi e ciò che usano a totale servizio della Chiesa. I beni ceduti o lasciati in uso ai Religiosi secondo quanto stabilito dal diritto proprio, vengono condivisi con i più bisognosi, nelle finalità proprie dell'Ente. Secondo le medesime finalità vengono impiegati altresì i proventi delle attività diverse da quelle di religione e di culto ove vengano esercitate. Oltre al mantenimento delle opere apostoliche proprie e della Chiesa locale, l'Ente destina una parte cospicua dei suoi beni alle proprie case di formazione spirituale, religiosa e culturale, alle case di accoglienza per la preghiera aperte particolarmente ai giovani, al soccorso diretto a chi è più povero, alle opere missionarie dentro e fuori il territorio nazionale. Al momento del deposito presso la Cancelleria del Tribunale di presente Statuto, viene allegato l'elenco delle "attività a carattere commerciale" esercitate alla data dall'Ente.

Art. 7 - Attività diverse da quelle di culto e religione

Il Ministro Provinciale con il suo Consiglio (Definitorio) Provinciale, determina l'inizio, le modalità di svolgimento, variazioni e cessazione delle attività diverse da quelle di culto e religione, nell'ambito delle finalità proprie dell'Ente, ancorché non espressamente previste dalla norma canonica. Nella gestione e sviluppo di tali attività, trovano ampio spazio di collaborazione i laici ritenuti idonei, anche quando volessero parteciparvi in forma di volontariato. Tutte le attività operano sotto la vigilanza del Ministro Provinciale, secondo le norme canoniche della Chiesa; sono equiparate agli effetti tributari, a quelle della stessa natura svolta da Enti che hanno fine di beneficenza e istruzione, e godono dello stesso trattamento fiscale (cfr. art. 7, n. 3, Accordo Stato It. E S. Sede - 18.2.1984). Per quanto concerne i religiosi che prestano continuativamente la loro opera in attività commerciali svolte dall'Ente, ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'Ente si avvale di quanto disposto dall'art. 26 della L. 20 maggio 1985, n. 222. Gli eventuali utili derivati dall'esercizio di queste attività vengono totalmente utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente. In nessun modo v'è partecipazione o attribuzione in quote di tale utile a favore dei Religiosi che fanno parte dell'Ente o di altre persone singole (cfr. art. 6). Le Case religiose o parte di esse ove si svolgono anche attività commerciali, in relazione all'imposta comunale sull'incremento del valore prevista dal DPR 26 ottobre 1972 n. 63, non sono da considerarsi strumentali all'attività, quando tale attività è svolta direttamente dai religiosi o con la collaborazione del volontariato civile.

Depositato Statuto presso la Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Bologna il 27 marzo 1990.

Il presente Statuto contiene anche le modifiche depositate nella Prefettura di Bologna in data 02/08/2001, 07/05/2003 e 23/04/2008. Registro Persone Giuridiche, presso la Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo, n. 37, pag. 79, vol. 1.